



ASL BT

PugliaSalute

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
DIREZIONE GENERALE

**CONTRATTO PER LA EROGAZIONE ED ACQUISTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI DA PARTE DI PROFESSIONISTI E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER L'INTERO ANNO 2023**

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale BT**, con sede legale in Andria alla via Fornaci n. 201, rappresentata dalla Direttrice Generale dott.ssa Tiziana Dimatteo, che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

La Struttura **Laboratorio Analisi Pennetti "Barberini-Tempio" s.n.c. di Cristallo Raffaella & C.**, P.IVA **05049840720** – codice regionale **531627** - rappresentata legalmente o per delega da **Cristallo Raffaella**, nata il **06/09/1953** con sede dell'ambulatorio specialistico in **Via A. Meucci n. 22/24 a Barletta**, istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica Patologia Clinica, per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010; di seguito indicato come "Erogatore" (sia soggetto individuale o il rappresentante legale dell'aggregazione), dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art.8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5 e 6 della Legge 23/12/1994, n.724;
- l'art.2, comma 8 della Legge 28/12/1995, n.549;
- l'art.1, comma 32 della Legge 23/12/1996 n.662;
- l'art.32, comma 8 della Legge 27/12/1997, n.449;
- l'art.72, comma 1 della Legge 23/12/1998, n.448;
- la Legge 16/11/2001, n. 405;
- la Legge 06/08/2008, n. 133;
- l'art.11 della Legge Regionale n. 32 del 05/12/2001;
- l'art.30 comma 5 della L.R. n. 4 del 07/03/2003;
- l'art.27 della L.R. n. 8 del 28/05/2004;
- l'art.1, comma 171, Legge 30/12/2004, n. 311;
- l'art.17, comma 1 della L. R. n. 14 del 04/08/2004;
- l'art.18 della L.R. 09/08/2006 n. 26;
- l'art.16 della L.R. 02/07/2008 n.19;
- l'art.3 della L.R. 24/09/2010 n. 12;
- la L.R. 09/02/2011 n. 2;
- il D.L. 06/07/2012, n. 95;
- la Legge 07/08/2012, n. 135;
- il D.lgs. 09/11/2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1392 del 05/10/2001;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2087 del 27/12/2001;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1073 del 16/07/2002;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1326 del 04/09/2003;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1366 del 03/09/2004;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1794 del 30/11/2004;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1621 del 31/10/2006;

- la delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 03/08/2007;
- la delibera di Giunta Regionale n. 95 del 31/01/2008;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1494 del 04/08/2009;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2671 del 28/12/2009;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1500 del 25/06/2010;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20/12/2010;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2990 del 29/12/2011;
- la delibera di Giunta Regionale n. 240 del 18/02/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 30/11/2015;
- la delibera di Giunta Regionale n. 482 del 28.03.2017;
- la delibera di Giunta Regionale n. 736 del 16.05.2017;
- la Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 57 del 04/03/2019
- la delibera di Giunta Regionale n. 483 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale n. 350 del 08/03/2021 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 02/05/2017 n. 9 e ss.mm.ii.;
- l'art.53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1946 del 22/12/2022;

IN APPLICAZIONE

della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno 2023, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore: singolo/soggetto aggregatore e, all'interno della aggregazione di ogni singolo erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'ASL e del SSR.

Art. 1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della **Deliberazione della Direttrice Generale n. 1289 del 24/07/2023**, con la quale la ASL BT ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate e della deliberazione n. 1478 del 21/10/2022 di rettifica della ripartizione del sub-fondo per la branca di Patologia Clinica, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dell'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, pari a **€ 449.890,32** come riportato nell'elenco allegato al presente contratto;
2. l'importo di **€ 449.890,32** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi;
3. con la possibilità, per il punto 2, di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali;

4. A norma all'art. 3 della L.R. 24/09/2010 n. 12 e della L.R. 09/02/2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1, 2 e 3;
5. il tetto di spesa sopra indicato potrà subire variazioni in corso d'anno per effetto:
 - di eventuali emanande disposizioni regionali in materia;
 - della revisione del punteggio assegnato alle griglie ex DGR n. 1500/2010 autocertificanti i requisiti posseduti dalle strutture private a seguito delle verifiche poste in essere dai preposti organi aziendali;
 - delle verifiche circa la congruità tra prestazioni rese e personale in servizio presso le strutture private poste in essere dall'UVARP aziendale, alla luce delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO/151/17193 del 03.06.2015, giusta delibera ASL n. 615 del 23.03.2016;

Art. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L' Erogatore si impegna:
 - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e l'utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende 1) Gennaio-Aprile; 2) Maggio-Agosto; 3) Settembre-Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1% in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
 - e) **giusto punto 7. del disposto della DGR n. 1946 del 22/12/2022, si stabilisce che la sanzione dell'1% si applica solo in caso di scostamento nella misura superiore al 10% dei valori economici da garantire nell'arco di un quadrimestre;**
 - f) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - g) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
 - h) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "Criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;

- i) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;
 - j) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 02/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - k) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 26 della L.R. 2.5.2017 n.9.

Art. 3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1. con la tariffa in vigore;
 - b) dall' 85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1. con la tariffa in vigore scontata del 20%.

Giusti punti 7. e 11 della DGR n. 350, il comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore dei pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.

Art. 4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 comma 1, lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal comma 2 dell'art. 3, che sarà

effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2%, ovvero € 756,29;

Giusti punti 7. e 11 della DGR n. 350, il comma 2 dell'art. 3 è interamente cassato. Di conseguenza, a far data dal 01/01/2021, tutte le prestazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni rese in favore dei pazienti extraregionali che, dunque, non sono da assoggettarsi a regressione tariffaria.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al D.M. 22/07/1996, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn. 1 e 3 del DM 22/07/1996 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con D.G.R. n.3784 del 22/07/1998, D.G.R. n. 3842 del 01/10/1998, D.G.R. n. 141 del 02/03/1999, D.G.R. n.1392 del 05/10/2000 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza

previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
 - 1.6. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.7. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.8. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.9. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
- 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22/12/2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 - 2.3. ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, in accordo alle disposizioni tecnico organizzative regionali ed aziendali, a mantenere costantemente aggiornato ed a comunicare tempestivamente all'ASL ogni variazione dell'elenco dei medici ai quali è effettuata la consegna dei ricettari, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate (tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori);
 - 2.4. con riferimento specifico al collegamento in rete dei medici per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, così come previsto dall'art. 50 comma 5 bis e dal DPCM 26/03/2008, ad assicurare il collegamento dei propri medici prescrittori, senza oneri per la Regione e per la ASL, al sistema di accoglienza centrale e/o al sistema di accoglienza regionale predisposto dalla Regione ai sensi dell'art.4 del suddetto DPCM 26/03/2008. Tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori. Quest'ultimi a loro volta non possono prescrivere per due strutture, sebbene ubicate in ambiti territoriali diversi.
 - 2.5. ad assicurare il collegamento dei propri medici prescrittori al Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST), secondo le modalità tecniche ed organizzative comunicate dai competenti uffici regionali.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 26 della L.R. 02/05/2017 n.9 e ss.mm.ii.

4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n. 296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con D.G.R. n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, comma 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (n.d.r. anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243. I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'erogatore si obbliga a verificare la presenza, sulle impegnative, delle firme del medico prescrittore e dell'assistito, sul retro della ricetta, anche per le ricette dematerializzate, secondo le indicazioni fornite con nota prot. ASL n. 40465 del 05.07.2016, per avvenuta erogazione della prestazione. Le impegnative prive delle suddette firme non saranno liquidate.
10. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
11. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 26 della L.R. 02.05.2017 n. 9.
12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in "house" (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in "house" e l'elenco degli esami inviati in "service" in ottemperanza al DPR n. 445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle

procedure previste dalla L.R n. 9/2017 e s.m.i. L'elenco delle prestazioni in service è allegato al presente contratto.

13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno esitare anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

ART.6 Adempimenti della ASL

La ASL è tenuta a:

1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22/07/1996, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) e eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010
5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale

ART.7 Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D.lgs. 192/2012. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.

3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 04/04/2014 e di seguito riportate:

"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

Art. 9



Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

In esecuzione di quanto disposto dal Dipartimento della Salute della Regione Puglia nella nota Prot. n. r_puglia/AOO_183/PROT/14/06/2023/0008949 del 14/06/2023, acquisita al Prot. Az. n.47360 del 15/06/2023, di presa d'atto ordinanze emesse dal Consiglio di Stato n.2267/2023, n.2271/2023, n.2361/2023 e n.2366/2023, le parti si danno reciprocamente atto, sin d'ora, che la valorizzazione delle griglie delle figure ultrasettantenni dovrà considerarsi automaticamente disapplicata qualora intervenga una decisione di senso contrario.

Si dà atto, pertanto, che tornerà ad applicarsi retroattivamente quanto disposto nella DGR n.1946/2022, ovvero la disapplicazione della valorizzazione nelle "griglie" delle figure professionali ultrasettantenni a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato al 31 marzo 2022, con conseguente riformulazione economica del budget assegnato.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto


<p>La Direttrice Generale ASL BT La Direttrice Generale ASL BT Dott.ssa Tiziana Dimatteo </p>	<p>Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante FENNETTI "BARBERINI TECNICO" Via Meucci, 22-24-26-30 - 76041 BARBERANO Part. IV n. 05040040700</p> 
<p>Data 03/10/2023</p>	<p>Data 03/10/2023</p>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **artt. 1** (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), **2** (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), **3** (Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria), **4**

(Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali), 9 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore: _____

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

RESIDIO	DENOMINAZIONE PRESIDIO	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	base	xplus	cc	em	mv
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90015	ACIDI BILIARI	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90021	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [DU]		0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90034	ACIDO VALPROICO	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90035	ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [DU]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90042	ADRENALINA - NORADRENALINA [P]	X PLUS	1	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90043	ADRENALINA - NORADRENALINA [U]	X PLUS	1	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90045	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) [GPT] [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90051	ALBUMINA [S/U/DU]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90052	ALDOLASI [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90055	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90064	ALFA AMILASI [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90065	ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90075	AMMONIO [P]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90085	APOLIPOPROTEINA B	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90091	APTOGLOBINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90092	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90093	BARBITURICI	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90101	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90104	BILIRUBINA TOTALE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90105	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90111	C PEPTIDE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90114	CALCIO TOTALE [S/U/DU]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90115	CALCITONINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90123	CARBAMAZEPINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90125	CERULOPLASMINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90132	CICLOSPORINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90133	CLORURO [S/U/DU]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90135	COBALAMINA (VIT. B12) [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90141	COLESTEROLO HDL	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90142	COLESTEROLO LDL	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90143	COLESTEROLO TOTALE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90144	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90152	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90153	CORTISOLO [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90154	CREATININASI (CPK O CK)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90163	CREATININA [S/U/DU/LA]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90164	CREATININA CLEARANCE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90173	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90175	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90181	DOPAMINA [S/U]	X PLUS	1	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	X	0	X	0	0

RESIDIO	DENOMINAZIONE PRESIDIO	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	base	xplus	cc	em	mv
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90192	ESTRADIOLO (E2) [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90193	ESTRADIOLO (E2) [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90195	ESTRONE (E1)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90202	ETOSUCCIMIDE	X PLUS	1	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90211	FARMACI DIGITALICI	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90214	FECI SANGUE OCCULTO	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90221	FENITOINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90223	FERRITINA [P/(SG)ER]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90225	FERRO [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90232	FOLATO [S/(SG)ER]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90233	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90234	FOSFATASI ACIDA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90235	FOSFATASI ALCALINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90245	FOSFORO	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90255	GAMMA GLUTAMIL TRANSPETIDASI (GAMMA GT) [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90261	GASTRINA [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90265	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90271	GLUCOSIO [S/P/U/DU/LA]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90272	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI [(SG)ER]	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90273	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90275	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90281	HB - EMOGLOBINA GLICATA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90284	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90285	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90291	INSULINA [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90292	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90302	LIPASI [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90303	LIPOPROTEINA (A)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90323	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90325	MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90334	MICROALBUMINURIA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90354	OSTEOCALCINA (BGP)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90355	PARATORMONE (PTH) [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90374	POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90375	PRIMIDONE	X PLUS	1	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90381	PROGESTERONE [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90382	PROLATTINA (PRL) [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90384	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90385	PROTEINE [S/U/DU/LA]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90402	RENINA [P]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90404	SODIO [S/U/DU/(SG)ER]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90412	TEOFILINA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90413	TESTOSTERONE [P/U]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90414	TESTOSTERONE LIBERO	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90415	TIREOGLOBULINA (TG)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90421	TIREOTROPINA (TSH)	X	0	X	0	0

RESIDIO	DENOMINAZIONE PRESIDIO	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	base	xplus	cc	em	inv
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90423	TIROXINA LIBERA (FT4)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90425	TRANSFERRINA [S]	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90432	TRIGLICERIDI	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90433	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90435	URATO [S/U/DU]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90441	UREA [S/P/U/DU]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90442	URINE CONTA DI ADDIS	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90443	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90445	VITAMINA D	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90465	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90473	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90481	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	X PLUS	3	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90482	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)	X PLUS	3	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRECTO]	X	0	0	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90505	ANTICORPI ANTI INSULINA PANCREATICA (ICA)	X PLUS	3	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90514	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASASI (ABTPO)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90515	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	X PLUS	3	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90521	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	X PLUS	3	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90522	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	X PLUS	3	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90524	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90525	ANTICORPI ANTI ORGANO	X PLUS	3	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90531	ANTICORPI ANTI OVAIO	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90532	ANTICORPI ANTI PIATRINE		0	0	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90535	ANTICORPI ANTI RECEPTORI DEL TSH	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90544	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90551	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90552	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90553	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90555	ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90561	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90563	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90564	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90565	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90573	ANTIGENI HLA (CIASCUNO)		0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90575	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	X	0	0	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [TEST DI COOMBS DIRETTO]	X	0	0	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90601	COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90602	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90611	CRIOGLOBULINE RICERCA	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90613	CYFRA 21-1	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90614	D-DIMERO (EIA)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90622	EMOCROMO: HB, GR, Gb, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	X	0	0	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90642	FATTORE REUMATOIDE	X	0	X	0	0

RESIDIO	DENOMINAZIONE PRESIDIO	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	base	xplus	cc	em	mv
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90645	FIBRINA / FIBRINOGENO: PROD. DEGRADAZIONE (FDP/FSP) [S/U]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90651	FIBRINOGENO FUNZIONALE	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90663	HB - EMOGLOBINA AZ	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90664	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90665	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90681	IGE SPECIFICHE ALLERGologiche: QUANTITATIVO (PER CIASCUN ALLERGENE)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90683	IGE TOTALI	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90692	IMMUNOFISSAZIONE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90694	IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90723	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90742	REAZIONE DI WAALER ROSE	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90745	RETICULOCITI (CONTEGGIO) [SGI]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90754	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90761	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90825	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 10 ANTIBIOTICI)	X	0	X	X	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90861	BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90874	BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90891	CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90933	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	X PLUS	3	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90934	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90935	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90942	ESAME CULTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90943	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90953	LEGIONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91054	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZ. O ARRICCHIM.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91081	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91085	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]	X	0	X	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91094	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91105	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTIT. MEDIANTE EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91111	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91141	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91143	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91171	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91172	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IGM	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91175	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91181	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91182	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91183	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91184	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91185	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91191	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG (SAGGIO DI CONFERMA)	X	0	0	0	0
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91195	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	X	0	0	0	0

PRESIDIO	DENOMINAZIONE PRESIDIO	PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	base	xplus	cc	em	mv
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91205	VIRUS EPATITE DELTA (HDV) ANTIGENE HDVAG	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91211	VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91213	VIRUS EPSTEIN BARR (EBV) ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91221	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91224	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV 1-2) ANTICORPI	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91243	VIRUS MORBILLI ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91264	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91492	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	X	0	0	X	X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91493	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	X	0	0	0	0 X
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91582	ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA)(IGG,IGA)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
531627	LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	91583	ANTICORPI ANTI-TRANSGLUTAMINASI (TTG)(IGG,IGA)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

